

COMUNALE

COMUNE DI CURTI

Legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche

e integrazioni. Legge regionale 20-3-1982 n. 14

COMUNE DI CURTI
PROVINCIA DI CASERTA

Il Consiglio Comunale nella
seduta del 29-07-1988

con atto n. 148 **APPROVA L'ADOZIONE**
Il Segretario Comunale Capo
(Nicola Chirilli)



COMUNE DI CURTI
PROVINCIA DI CASERTA

Il Consiglio Comunale nella
seduta del 28-12-1988

con atto n. 240 **APPROVA**
Il Segretario Comunale Capo
(Nicola Chirilli)



Variante alle norme di attuazione del piano particolareggiato di esecuzione della subzona C2

ELABORATO N. 2

DATA: luglio 1988

NORME DI ATTUAZIONE


La Commissione Edilizia Comunale
nella seduta del 21 DIC. 1988
con verbale n. 12 esprime
parere favorevole

Studio Ing. Giuseppe Merola

Edilizia e Urbanistica

Via Tescione 27 - CASERTA

IL PROGETTISTA



Handwritten signatures and notes:
Merola
Chirilli
D'Amico
Rocciolo
Lombardi

COMUNE DI CURTI

Legge 17-8-42 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni e
Legge regionale 20-3-1982 n. 14.

VARIANTE ALLE norme di attuazione del piano particolareggiato di
esecuzione della subzona C2 (p.p.e.)

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1 - (Oggetto delle norme)

Le presenti norme costituiscono integrazione e modifica alle
norme di attuazione del p.p.e. della subzona C2 del Comune di
Curti definitivamente approvato con delibera consiliare n. 323 del
21-12-84, munito del visto di conformità emesso
dall'Amministrazione Prov.le di Caserta con delibera di Giunta
Provinciale in data 22-1-85 n. 198.

A seguito dell'approvazione definitiva delle presenti norme,
il vigente p.p.e. della subzona C2 è disciplinato dalle norme di
attuazione di cui al comma precedente con le modifiche,



integrazioni e interpretazioni degli articoli che seguono.

ART. 2 - (Classi e categorie di intervento residenziale)

L'ultimo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente.

"L'utilizzazione delle aree con indice fondiario o territoriale superiore a quello del p.p.e., purchè inferiore a quello ammesso dal p.r.g., è consentito soltanto a seguito di piano di lottizzazione convenzionata, formata secondo le disposizioni vigenti e nella quale, fermo restando la rete stradale e gli spazi pubblici del p.p.e., sia localizzata all'interno dell'area di intervento, per opere pubbliche, una superficie aggiuntiva pari a mq. 18 per ogni 100 mc. di volume edilizio differenza tra quello del piano di lottizzazione e quello previsto nel p.p.e. per l'area di intervento della lottizzazione; tale area aggiuntiva andrà ceduta gratuitamente al Comune senza scomputo sui contributi di cui all'art. 3 della legge 10/1977".

ART. 3 - (Tipologia di fabbricazione)

Dopo l'ultimo comma dell'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi.

"In tutti i casi in cui la sagoma limite non può rispettarsi nelle costruzioni per l'osservanza di distanze da elettrodotti,



metanodotti, ferrovie, sottoservizi fognari, idrici, elettrici telefonici, anche di progetto, dettate da necessità tecniche o da disposizioni generali e speciali vigenti in materia, la sagoma limite non è vincolante nel lotto interessato e nei lotti contigui. Resta comunque fermo il rispetto delle distanze, degli indici e degli altri parametri urbanistici ed edilizi del p.r.g. come richiamati dall'art. 10".

ART. 4 - (Divisione in lotti)

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente

ART. 13 bis - (Frazionamento dei lotti)

"Quando un lotto individuato dal p.p.e. è frazionato in due o più particelle di diversa proprietà, l'edificazione può avvenire, anche in momenti in diversi, autonomamente su ciascuna singola particella, con l'indice fondiario del p.p.e. applicato alla particella o sublotto. Se la particella residuale dopo il primo o i primi interventi fosse tale da non consentire un'autonoma edificazione, il Comune, in caso di disaccordo tra i confinanti, è facultato ad applicare le procedure di cui al 29 comma dell'art. 19. Resta ferma la facoltà di trasferimento della cubatura, a mente dell'art. 14 delle norme del p.r.g. nel rispetto dei parametri edilizi del p.p.e.

Nei casi del precedente comma la sagoma limite non è vincolante.

Anche nella fattispecie dei due commi precedenti resta fermo



il rispetto delle distanze, degli indici e degli altri parametri urbanistici ed edilizi del p.r.g. come richiamati dall'art. 10".

11 luglio 1988

IL PROGETTISTA

(Ing. Giuseppe Merola)

ap fufh

